

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

N. 10-870/2017

Oggetto: *Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.*

Impresa:	HIGH POWER S.p.A
Stabilimento di:	Chieri
Sede Legale:	Corso Stati Uniti 53 Torino
Sede Operativa:	Corso Olia 8 Chieri
Attività	codice 1.1 – <i>Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.</i>
Posizione Impresa:	009367
P. IVA:	03037410044

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. 112-42967 del 19 novembre 2010 l'Impresa in oggetto è stata autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **codice 1.1** – *Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.*
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*";
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente ha avviato in data 23 febbraio 2016 (prot. n. 23362) il procedimento di riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- in data 29 luglio 2016 (prot. n. 93143) il Gestore dell'installazione in oggetto ha presentato domanda di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06 ai fini del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il Gestore dell'installazione ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di riesame e alle successive integrazioni, trasmesse con nota del 14 dicembre 2016 (prot. n. 145987);
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants (Luglio 2006);
 - Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (Dicembre 2001);
 - Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Luglio 2006);
 - Reference Document on Monitoring of emissions from IED-installations (Luglio 2003);

ACQUISITI:

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché le osservazioni degli altri Servizi della Città Metropolitana di Torino, pervenuti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 14 dicembre 2016 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 con nota del 23 novembre 2016 (prot. n. 137000);
- il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) trasmesso con nota del 12 dicembre 2016 (prot. n. 144747);
- copia del Certificato di Registrazione EMAS n. IT-001286 del 13 gennaio 2011, attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'Azienda al Regolamento (CE) n. 1221/2009.

RILEVATO CHE:

- l'Azienda ha realizzato gli interventi previsti nell'AIA;

VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- la D.G.R. n. 46-11968 del 4 agosto 2009 avente oggetto "Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia";
- la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 42/02 del 19 marzo 2002 avente oggetto "Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (deliberazione n. 42/02)";
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore

nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda HIGH POWER S.p.A ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

PREMESSO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

VISTO:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

- DETERMINA -

1. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Impresa HIGH POWER S.p.A ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio, presso l'installazione sita in Corso Olia 8 nel Comune di Chieri, dell'attività IPPC:
 - **codice 1.1** – *Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.*
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e

- sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 112-42967 del 19 novembre 2010 e nei successivi aggiornamenti;
 4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **sedici anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
 5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

- EVIDENZA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche all'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore è tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei *rischi di incidente rilevante*, in *materia di valutazione di impatto ambientale* e in *materia urbanistica*, preventivamente alla *realizzazione degli interventi previsti*;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

- INFORMA -

che copia del presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Chieri, all'ARPA

Piemonte, all'ASL TO5 e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.).

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 25 gennaio 2017

Il Dirigente del Servizio
Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche
Dott.ssa Paola MOLINA

INDICE DELL'ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	8
2. CONDIZIONI GENERALI.....	8
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	12
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	13
4.1. <i>LIMITI DI EMISSIONE.....</i>	<i>13</i>
4.2. <i>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....</i>	<i>16</i>
4.3. <i>PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI.....</i>	<i>17</i>
4.4. <i>MONITORAGGIO E CONTROLLO.....</i>	<i>17</i>
<i>TABELLA 1: SCHEMA DI AGGREGAZIONE DEI DATI RILEVATI DALLO S.M.E.....</i>	<i>19</i>
<i>TABELLA 2: METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI.</i>	<i>19</i>
4.6. <i>QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA</i>	<i>21</i>
5. EMISSIONI NELLE ACQUE.....	24
5.1. <i>SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE.....</i>	<i>24</i>
5.1.1. <i>APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....</i>	<i>24</i>
5.1.2. <i>SCARICO DI ACQUE REFLUE.....</i>	<i>24</i>
5.2. <i>PRESCRIZIONI GENERALI.....</i>	<i>24</i>
5.3. <i>PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....</i>	<i>25</i>
5.4. <i>ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO</i>	<i>25</i>
5.5. <i>BILANCIO IDRICO.....</i>	<i>25</i>
6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME	26
7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE.....	27
8. EMISSIONI SONORE.....	28
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE	28
<i>TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI.....</i>	<i>28</i>
<i>TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI.....</i>	<i>28</i>
<i>TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE</i>	<i>30</i>

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

codice 1.1 – <i>Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.</i>	Capacità massima di impianto 64,1 MWt
---	---

Il **ciclo produttivo** dello stabilimento è così articolato:

- 2 motori a combustione interna Rolls-Royce Bergen tipo BV12 a gas naturale, in cogenerazione, ciascuno da 11,090 MW;
- 1 motore a combustione interna Rolls-Royce Bergen tipo BV16 a gas naturale, in cogenerazione, da 14,620 MW;
- 2 caldaie di integrazione ICI TNOX 7000F a gas naturale, ciascuna da 7,353 MW;
- 1 caldaia di integrazione ICI TNOX 12000S a gas naturale, da 12,630 MW;
- 2 accumuli termici coibentati da 1500 m³.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare **svolgimento dell'attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:

- a. deve essere **permesso l'accesso** all'interno dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. **non devono essere ostacolate** le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere **consentito il controllo** di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita **l'accessibilità in condizioni di sicurezza** e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
 4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle **Linee Guida sui sistemi di monitoraggio** emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
 5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
 6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti** e di **emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.

7. il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Chieri. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 9 "Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale".
8. Ai fini della pubblicazione del Report Ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, qualora il Gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del Report Ambientale (che dovrà essere nominata "**Report Ambientale – versione pubblicabile**"), epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del D. Lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:

 - riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - tutela della proprietà intellettuale;
 - pubblica sicurezza o difesa nazionale.
9. Il Gestore deve inviare, contestualmente al Report Ambientale di cui al punto 7, un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di **Dichiarazione E-PRTR** per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
10. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica e devono essere riportati su un registro con la data di inattivazione o dismissione. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana di Torino **almeno 60 giorni prima della riattivazione**, deve essere annotata sul registro la data di riattivazione e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e controllo".
11. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

12. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.

13. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Chieri e all'ARPA Piemonte la **cessazione definitiva delle attività**. Il Gestore, **entro 60 giorni** dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.

Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (elenco indicativo e non esaustivo):

- a. i serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrato ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- b. le aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
- c. gli stoccaggi di materie prime ed ausiliarie. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- d. le reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
- e. i pozzi, le captazioni, le condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
- f. le aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
- g. le aree e gli impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, anche in accordo a quanto richiesto al punto 7.4;
- h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del capitolo 7 "Protezione del suolo e delle acque sotterranee" (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA Piemonte, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità** della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione

Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite di emissione** fissati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera* del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure in continuo**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni (concentrazione e flusso di massa) e nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
3. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni.
4. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
5. il Gestore, ai sensi della citata D.G.R. n. 46-11968 del 4 agosto 2009, per i motori a combustione interna BV12 e BV16 deve rispettare, su base annua, i seguenti valori:
 - a) IRE (Indice di Risparmio di Energia) > 0;
 - b) LT (Limite Termico) > $(1 - \eta_{ee}/0,75)$;
(per la definizione di IRE ed LT si veda la citata Deliberazione dell'Autorità per

l'Energia Elettrica e il Gas n. 42/02 del 19 marzo 2002).

6. Ai sensi dell'art. 271, comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono definiti i seguenti **stati impianto e periodi transitori**:

a) per quanto riguarda i camini denominati 1, 2 e 6 (motori a combustione interna):

Stato Impianto	Descrizione	Codice	Acquisizione e validazione del dato rilevato	Confronto con il valore limite
Fermo impianto	Motore fermo (interruttore di macchina aperto)	Fermo	NO	NO
Impianto in avviamento	Motore che ha chiuso l'interruttore di macchina ed è in fase di raggiungimento della soglia di carico del 75% (Minimo Tecnico). Durata massima 25 minuti.	Avviamento	SI	NO
Impianto in riscaldamento	Motore che ha raggiunto la soglia di carico del 75% (Minimo Tecnico) da meno di 40 minuti.	Riscaldamento	SI	NO
Normale funzionamento	Motore che ha superato la soglia di carico del 75% (Minimo Tecnico) da più di 40 minuti.	Regime	SI	SI
Impianto in arresto	Motore in fase di spegnimento con potenza erogata minore del 75% (Minimo Tecnico). Durata massima 25 minuti.	Arresto	SI	NO

b) per quanto riguarda i camini denominati 3, 4 e 5 (caldaie di integrazione):

Stato Impianto	Descrizione	Codice	Acquisizione e validazione del dato rilevato	Confronto con il valore limite
Fermo impianto	Brucciatoie spento	Fermo	NO	NO
Impianto in avviamento	Brucciatoie acceso da meno di 5 minuti.	Avviamento	SI	NO
Normale	Brucciatoie in funzione da almeno 5	Regime	SI	SI

funzionamento	minuti.			
---------------	---------	--	--	--

7. Il Gestore deve **dare evidenza** tramite il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (S.M.E.) del rispetto dei limiti temporali di cui al punto precedente nonché del superamento del punto di minimo tecnico facendo riferimento a quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e alle eventuali indicazioni fornite da ARPA Piemonte.
8. Per il confronto con il valore limite, sono considerate valide le medie orarie nelle quali **tutti i 60 minuti dell'ora solare** si riferiscono allo Stato Impianto di "Normale funzionamento".
9. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
10. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
11. Ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa, entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
12. il Gestore, **a partire dalla Stagione Termica 2017/2018**, deve rispettare, per il camino 2 (motore BV12), i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto (NO_x) pari a **50 mg/Nm³ e 1,79 kg/h**, come previsto dalla citata D.G.R. n. 46-11968 del 4 agosto 2009 (Paragrafo 1.4.21 e Allegato 1) e per il monossido di carbonio (CO) pari a **150 mg/Nm³ e 5,37 kg/h** (tutti i valori limite del presente paragrafo sono riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 5% a 0 °C e 0,101 Mpa), .
13. il Gestore, **a partire dalla Stagione Termica 2017/2018**, deve rispettare, per il camino 1 (motore BV12), i valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) pari a **267 mg/Nm³ e 9,56 kg/h** (riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 5% a 0 °C e 0,101 Mpa), equivalente al valore limite di 100 mg/Nm³ al 15% di ossigeno di cui al paragrafo A-bis, Sezione 4 dell'Allegato II alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.

14. il Gestore, **a partire dal 1 gennaio 2018**, è autorizzato ad esercire il motore BV12 afferente al camino 1 fino al raggiungimento di un valore di emissione nell'anno di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre) pari a **6000 KgNO_x/anno**. Raggiunta tale quantità, il funzionamento del motore deve essere interrotto fino all'anno successivo. Al fine del computo del raggiungimento della soglia massima di emissione concorrono i dati validi rilevati dal Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (S.M.E.) di cui al successivo punto 23 e seguenti. All'esercizio di detto motore potranno essere imposte ulteriori limitazioni, anche di carattere emergenziale e temporaneo, in relazione ai provvedimenti inerenti il contrasto all'inquinamento atmosferico ed il miglioramento della qualità dell'aria.
15. il Gestore, **a partire dalla Stagione Termica 2017/2018**, deve rispettare, per i camini 3 e 4, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto (NO_x) pari a **80 mg/Nm³ e 0,64 kg/h** (riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3% a 0 °C e 0,101 Mpa), come previsto dalla citata D.G.R. n. 46-11968 del 4 agosto 2009 (Paragrafo 1.5, Tabella B).
16. Essendo gli autocontrolli del parametro "Polveri totali", generato dai camini 1, 2 e 6 (motori) e dai camini 3, 4 e 5 (caldaie), risultati nei limiti prescritti dalla precedente Autorizzazione Integrata Ambientale (D.D. n. 112-42967 del 19 novembre 2010) in tutti gli anni di validità dell'autorizzazione, **il valore limite di emissione per detto parametro (5 mg/Nm³) si ritiene intrinsecamente rispettato.**

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

17. I **sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni** devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni ed ispezioni periodiche con le cadenze riportate nei rispettivi manuali di fornitura degli impianti. Deve essere adottato un **apposito registro delle manutenzioni** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni (data, fase produttiva, impianto e oggetto dell'intervento). Il registro delle manutenzioni deve essere conservato in stabilimento, per almeno tutta la validità della presente autorizzazione, a disposizione degli Enti preposti al controllo.
18. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino **emissioni diffuse** tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

19. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, da realizzarsi secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo Unichim 422 (manuale n. 122 - misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
20. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
21. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

22. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (**autocontrolli periodici**) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del *Quadro Emissioni in Atmosfera*, **con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito**.
23. Il Gestore deve effettuare, sulle emissioni provenienti dai motori (camini 1, 2 e 6) e dalle caldaie (camini 3, 4 e 5), **misurazioni in continuo** delle concentrazioni di NO_x e CO, nonché dell'O₂ nei fumi, della temperatura dei fumi, della portata volumetrica dei fumi e del vapore acqueo presente nei fumi (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è espressamente richiesta se l'effluente gassoso campionato è

essiccato prima dell'analisi), secondo le modalità previste dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (**Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni - S.M.E.**). Per la valutazione della portata volumetrica dei fumi, è facoltà del Gestore sostituire la misura diretta con la stima tramite un metodo indiretto che utilizzi il consumo di combustibile e la reazione di combustione. Di tale metodo deve essere data descrizione nella comunicazione inviata annualmente ai sensi del successivo punto 29.

24. Il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (S.M.E.), deve monitorare e registrare in continuo, oltre a quanto descritto al punto precedente, il consumo di combustibile per singolo generatore e l'energia termica ed elettrica prodotta. Per la valutazione dell'energia termica utile prodotta, è facoltà del Gestore sostituire la misura diretta con la stima tramite un metodo indiretto. Di tale metodo deve essere data descrizione nella comunicazione inviata annualmente ai sensi del successivo punto 29.
25. Per la valutazione dei risultati e l'assicurazione della qualità dei dati delle misurazioni in continuo, si fa riferimento a quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e alle indicazioni fornite da A.R.P.A. Piemonte. Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.) deve essere in grado di verificare il rispetto dei valori limite in tutte le sue formulazioni, nonché il rispetto delle prescrizioni di carattere gestionale. Devono essere impiegati i metodi di misura previsti dall'Allegato 2 al DM 31 gennaio 2005.
26. Ai sensi del punto 4.1 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto al controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura (cd. *verifica di linearità*) dei singoli analizzatori, **con periodicità almeno annuale**.
27. Ai sensi del punto 4.3.2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto alla determinazione dell'**indice di accuratezza relativo (IAR)** per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori in situ con misura diretta e di tipo estrattivo. Tale determinazione è da effettuarsi come descritto al punto 4.4 del medesimo allegato e **con periodicità almeno annuale**.
28. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici, della verifica di linearità (punto 26) e della determinazione dello IAR (punto 27). Per quanto riguarda la determinazione dello IAR, è facoltà del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. richiedere di individuare, in accordo col Gestore, una data diversa da quella comunicata, al fine di poter presenziare alle operazioni.
29. Il Gestore deve trasmettere, annualmente **entro il 30 aprile**, congiuntamente al **Report**

Ambientale di cui al paragrafo 2.7, una relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera*, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al presente paragrafo. Contestualmente dovranno essere inviati i risultati delle verifiche di linearità (punto 26) e delle determinazioni dello IAR (punto 27).

30. Relativamente ai parametri monitorati in continuo, il Gestore, entro la data di cui al punto precedente, predispone ed invia alla Città Metropolitana di Torino, all'A.R.P.A. e al Comune di Chieri una tabella contenente le informazioni riportate nello schema sottostante.

TABELLA 1: SCHEMA DI AGGREGAZIONE DEI DATI RILEVATI DALLO S.M.E.

Identificativo dell'impianto:							
	Consumo CH ₄ (m ³)	Energia termica prodotta (kWh)	Energia elettrica prodotta (kWh)	Massima concentrazione oraria di NO _x (mg/Nm ³)	Massima concentrazione oraria di CO (mg/Nm ³)	Flusso di massa NO _x (Kg)	Flusso di massa CO (Kg)
Gennaio							
Febbraio							
...							
Dicembre							
Anno							

31. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).
32. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

TABELLA 2: METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI.

Parametri	Norme	
	UNI	ISO

Gas di combustione CO, CO₂, CH₄, O₂ (metodo gascromatografico)	UNI 9968 (sostituisce M.U. 542)	-
NO_x (metodo automatico)	UNI 10878	ISO 10849
CO (metodo spettrofotometrico all'IR)	UNI 9969 (sostituisce M.U. 543)	ISO 12039
O₂	UNI EN 14789	ISO 12039
Polveri	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Velocità e Portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

4.6. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti ⁽¹⁾			
					Concentr. [mg/Nm³]	Flusso di massa [kg/h]		
1	Cogeneratori	Motore Rolls-Royce Bergen BV12 Potenza termica nominale: 11,090MWt Potenza elettrica: 5,060MWe Combustibile: gas naturale Fluido vettore: acqua a 90°C	35800	NO _x (come NO ₂) CO Polveri totali	250 267 ⁽³⁾ 5	8,950 9,560 ⁽³⁾ 0,180	nessuno	CONTINUO ⁽²⁾ di NO _x , e CO
2	Cogeneratori	Motore Rolls-Royce Bergen BV12 Potenza termica nominale: 11,090MWt Potenza elettrica: 5,060MWe Combustibile: gas naturale Fluido vettore: acqua a 90°C	35800	NO _x (come NO ₂) CO Polveri totali	50 ⁽⁴⁾ 150 ⁽⁴⁾ 5	1,790 ⁽⁴⁾ 5,370 ⁽⁴⁾ 0,180	SCR ⁽⁶⁾	CONTINUO ⁽²⁾ di NO _x , e CO

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti ⁽¹⁾			
					Concentr. [mg/Nm³]	Flusso di massa [kg/h]		
6	Cogeneratori	Motore Rolls-Royce Bergen BV16 Potenza termica nominale: 14,620MWt Potenza elettrica: 6,777MWe Combustibile: gas naturale Fluido vettore: acqua a 90°C	31000	NO _x (come NO ₂) CO Polveri totali	50 150 5	1,550 4,650 0,160	SCR	CONTINUO ⁽²⁾ di NO _x , e CO
3	Caldaie	Caldaia ICI TNOX 7000F potenza termica: 7,353MW, combustibile: gas naturale fluido vettore: acqua a 90°C	8000	NO _x (come NO ₂) CO Polveri totali	80 ⁽⁵⁾ 100 5	0,640 ⁽⁵⁾ 0,800 0,050	nessuno	CONTINUO ⁽²⁾ di NO _x , e CO
4	Caldaie	Caldaia ICI TNOX 7000F potenza termica: 7,353MW, combustibile: gas naturale fluido vettore: acqua a 90°C	8000	NO _x (come NO ₂) CO Polveri totali	80 ⁽⁵⁾ 100 5	0,640 ⁽⁵⁾ 0,800 0,050	nessuno	CONTINUO ⁽²⁾ di NO _x , e CO

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti ⁽¹⁾			
					Concentr. [mg/Nm³]	Flusso di massa [kg/h]		
5	Caldaie	Caldaia ICI TNOX 12000S potenza termica: 12,630MW, combustibile: gas naturale fluido vettore: acqua a 90°C	12700	NO _x (come NO ₂) CO Polveri totali	80 100 5	0,640 0,800 0,050	nessuno	CONTINUO ⁽²⁾ di NO _x e CO

(1): I valori di concentrazione sono riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 5% per i motori e del 3% per le caldaie, a 0 °C e 0,101 MPa.

(2): Prescrizioni 4.1.16, 4.2.23 e 4.2.24.

(3): Per la stagione termica 2016/2017 è concesso un valore limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) pari a 300 mg/Nm³ e 10,75 kg/h (prescrizione 4.1.13).

(4): Per la stagione termica 2016/2017 è concesso un valore limite di emissione per gli ossidi di azoto (NO_x) pari a 250 mg/Nm³ e 8,95 kg/h e per il monossido di carbonio (CO) pari a 300 mg/Nm³ e 10,75 kg/h (prescrizione 4.1.12).

(5): Per la stagione termica 2016/2017 è concesso un valore limite di emissione per gli ossidi di azoto (NO_x) pari a 90 mg/Nm³ e 0,72 kg/h (prescrizione 4.1.15).

(6): A partire dalla stagione termica 2017/2018.

5. EMISSIONI NELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE

5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

E' presente un allacciamento all'acquedotto potabile ad uso igienico-sanitario e industriale.

5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE

L'attività non genera scarichi di acque reflue industriali.

E' presente un'immissione di acque meteoriche in pubblica fognatura.

5.2. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Ai sensi della normativa vigente il **Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.)** è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.
2. Il Gestore si deve impegnare ad **osservare le norme** previste dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.
3. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire gli scarichi finali** per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
4. Il Gestore deve eseguire idonea e periodica **manutenzione dei sistemi di depurazione** e dei sistemi di trattamento specifici con particolare riferimento allo smaltimento periodico dei fanghi;
5. Il Gestore deve garantire l'**accessibilità dei pozzetti di ispezione** degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento.
6. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Città Metropolitana di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), **entro 30 giorni**, di **eventuali variazioni della rete fognaria interna** e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni della qualità e quantità degli scarichi autorizzati.

7. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'A.R.P.A., qualunque irregolarità o **anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. In tali eventualità, il Gestore dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.
8. In caso di **situazioni di emergenza**, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso all'ARPA e alla Città Metropolitana di Torino.

5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

9. il Gestore deve inviare, **entro il 31 marzo di ogni anno** al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), ed **entro il 30 aprile di ogni anno** congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.7:
 - i volumi di acqua misurati secondo quanto disposto al punto 13 e al punto 15.

5.4. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

10. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne.
11. Il Gestore deve mettere in atto le procedure necessarie per evitare che la presenza di **residui di sostanze sulle aree esterne** possa compromettere, a causa delle acque meteoriche o di sversamenti, la qualità delle acque raccolte dalla rete fognaria.
12. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.

5.5. BILANCIO IDRICO

13. Il Gestore deve **misurare il volume complessivo annuo** dell'acqua prelevata dall'allacciamento acquedottistico attraversamento il contatore ivi installato;
14. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura

delle portate di cui al precedente punto 13 per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.

15. Il Gestore deve procedere alla valutazione del **bilancio idrico** di massa, **elaborato con cadenza annuale**, utilizzando almeno i volumi misurati di cui al precedente punto 13.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

1. La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella Parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
2. I recipienti contenenti i rifiuti devono possedere i requisiti indicati negli elaborati progettuali; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti il codice CER, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi; i recipienti devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; parimenti, anche le aree di deposito devono essere dotate di appositi cartelli, indicanti la denominazione dell'area stessa e l'elenco dei rifiuti in stoccaggio.
3. I contenitori mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti, di materiale compatibile e inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto e in buono stato di conservazione, devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità e una sicura movimentazione, e su non più di 2 file sovrapposte.
4. La manipolazione dei rifiuti deve avvenire secondo le norme di buona pratica al fine di limitare i rischi per gli operatori e per l'ambiente.
5. Presso lo stoccaggio devono essere disponibili dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito nel Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco.
6. I rifiuti derivanti da imballaggi devono essere differenziati massimizzando la quota parte inviata al recupero e minimizzando il ricorso allo smaltimento come rifiuti urbani indifferenziati.
7. Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere mantenute in buono stato di

impermeabilizzazione e munite di pendenza o manufatti atti ad impedirvi il ristagno delle acque meteoriche.

8. Devono essere evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o pulverulente.

7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve evitare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee a seguito dell'attività svolta nell'installazione.
2. In riferimento agli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, viste le risultanze della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento presentata ed alla valutazione sistematica del rischio di contaminazione in essa contenuta, il Gestore deve verificare, **con cadenza almeno annuale**, lo stato di efficienza dei presidi attuati nell'installazione per evitare il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (stato della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione interna ed esterna, bacini di contenimento, sistemi di allerta e controllo, coperture, serbatoi, ecc.).
3. Deve essere adottato un apposito **registro delle verifiche** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate (data e oggetto dell'intervento). Il registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore, oltre a quanto prescritto al punto 2.13, deve attuare gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Chieri ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 17 aprile 2003. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2.7)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Chieri	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4.28).	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Relazione sul ciclo delle acque (prescrizione n. 5.3.9)	- SMAT	Entro il 31 marzo di ogni anno (inoltre una copia della relazione deve essere allegata al Report Ambientale)

TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
--------	-------------------------------------	------

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione n. 3.1)	- Città Metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti , della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione n. 3.4)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3.5)	- Città Metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito (prescrizione n. 2.13)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Chieri	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione n. 2.12)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione 2.11)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.1.11)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Entro le otto ore successive all'evento

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali variazioni della rete fognaria interna o del ciclo produttivo (prescrizione n. 5.2.6)	- Città Metropolitana di Torino - SMAT	Entro 30 giorni
Qualunque irregolarità o anomalia interna allo stabilimento che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. (prescrizione n. 5.2.7)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - SMAT	Avviso immediato
Situazioni di emergenza (incendi, improvvisi malfunzionamenti, etc...) che possano coinvolgere il ciclo delle acque (prescrizione n. 5.2.8)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 9.3:

TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE

Descrizione	Riferimenti	Note
Risultati degli autocontrolli periodici pertinenti le emissioni in atmosfera e dati rilevati dallo S.M.E.	prescrizioni n. 4.4.29 e 4.4.30	
Informazioni riguardanti il ciclo delle acque , il sistema di monitoraggio e il bilancio idrico	prescrizione n. 5.3.9	copia di tali informazioni deve anche essere inviata a SMAT entro il 31 marzo di ogni anno
Relazione sull'assoggettabilità alla Dichiarazione E-PRTR	prescrizione n. 2.9	Il documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione
Versione pubblicabile del Report Ambientale	prescrizione n. 2.8	Solo nel caso si intendano sottrarre alcune informazioni all'accesso del pubblico

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Chieri.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino, canale Ambiente.